



LICEO SCIENTIFICO STATALE "EUGENIO CURIEL"
Via Durer, 14 – 35132 PADOVA



REGOLAMENTO

SULLA VALUTAZIONE

Anno scolastico 2018/19

PREMESSA

Il nostro Istituto con il presente documento si propone di rendere trasparenti tutti i processi valutativi, perché riconosce la validità formativa di verificare il grado di apprendimento e di maturazione di ogni studente. Gli alunni, con senso del dovere, dovranno mettere in atto coscientemente tutto quanto in loro potere per proseguire sulla via della formazione umana, culturale e civile, poiché, solo a questa condizione, le informazioni contenute nel documento saranno uno strumento utile alla loro effettiva crescita.

LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.
3. *“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.”* D.P.R. 122/2009, Art.1, c.2.
4. *“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo [...]”* D.P.R. 122/2009, Art.1, c.3.
5. *“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.”* D.P.R. 122/2009, Art.1, c.5.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione in itinere

1. Criteri

1.1. La valutazione di ogni disciplina si attiene ai seguenti criteri: considerazione del punto di partenza e dei risultati conseguiti dallo studente; valorizzazione dei progressi e degli sforzi; applicazione di una valutazione formativa e non sommativa dell'apprendimento.

1.2. La valutazione in itinere è effettuata per ciascuna disciplina dal docente di classe, sulla base degli obiettivi, dei contenuti, dei metodi, dei tempi fissati per ogni unità di apprendimento, proposti dal dipartimento disciplinare e dal consiglio di classe.

1.3. All'inizio dell'anno, di ogni unità di apprendimento, prima di ogni verifica il docente è tenuto a esplicitare alla classe tipologia di prove, criteri e modalità di valutazione.

2. Modalità di verifica. La valutazione è effettuata attraverso prove diversificate che valorizzino i diversi stili di apprendimento degli studenti presenti in classe.

- 3. Tipologia di prove.** La valutazione è effettuata attraverso prove scritte, orali, grafiche, pratiche. Le prove scritte possono essere in forma strutturata, semistrutturata e libera; con o senza vincolo di righe; possono contenere testi (letterari e non, artistici, ecc.) problemi, domande, esercizi, ecc.
- 4. Valutazione.** I compiti sono corretti dai docenti della disciplina e consegnati agli studenti mediamente nell'arco di tempo di 15 giorni dall'effettuazione della prova e comunque prima della prova successiva. La valutazione è espressa per ciascuna prova mediante un voto che va da 1 a 10. Ciascun voto deve essere giustificato allo studente, in forma scritta o orale. Al fine di rendere efficace ogni intervento valutativo, lo studente deve poter visionare ogni verifica che gli venga somministrata.
- 5.** Si riportano le **modalità di verifica**, la tipologia di prove, le griglie di valutazione (in allegato) elaborate e approvate da ciascun **dipartimento disciplinare** e contenute nel Piano dell'offerta formativa:

ITALIANO

Primo biennio. Tipologia di prove orali: verifica orale; prove oggettive di lingua e grammatica; questionario; comprensione di un testo scritto o orale; analisi di un testo letterario. Tipologia di prove scritte: produzione di testi di diverso tipo: riassunti, parafrasi, testi descrittivi, espositivi, interpretativi, argomentativi, ecc.

Secondo biennio e quinto anno: Tipologia di prove orali: interrogazioni, verifiche scritte valide per l'orale, questionari, test, relazioni di letture svolte, ecc. Tipologia di prove scritte: analisi del testo, articoli, saggi brevi, tema storico, tema d'attualità.

Il voto di italiano attribuito agli scrutini del primo periodo e del secondo periodo è unico.

Ad esso concorrono sia prove scritte che orali.

LATINO

Primo biennio. Presupposto essenziale è che lo studente abbia chiari sin da subito gli obiettivi che la valutazione intende perseguire, consentendogli di prendere consapevolezza sia degli strumenti di conoscenza acquisiti sia delle carenze / lacune che permangono. Infatti deve anche essere in grado di conoscere in ogni momento qual è il proprio livello di conoscenze e di operatività in relazione alle singole discipline.

Vista la premessa, lo strumento di valutazione che segue si allontana dalla pratica dettativa che misura il grado di lontananza tra il lavoro svolto e un modello assoluto, per privilegiare invece il riconoscimento delle abilità raggiunte. La tabella di valutazione proposta comprende i seguenti indicatori:

1. Comprensione del messaggio contenuto nel testo latino
2. Comprensione dei mezzi linguistici con cui esso è stato formulato
3. Scelta del lessico
4. Rispetto delle regole di produzione italiana

Ad ognuno di questi indicatori viene attribuito un livello di sufficienza, mentre viene demandata alla programmazione individuale l'incidenza di ciascuno di essi sulla valutazione complessiva.

Strumenti di valutazione : comprensione e traduzione saranno prevalentemente orientati su testi d'autore, laddove sia possibile, scelti e misurati progressivamente sulle competenze grammaticali acquisite dagli allievi; a questi si assegneranno testi in cui la grande maggioranza degli indicatori

linguistici sia accessibile attraverso gli strumenti personali (conoscenze) e di supporto (dizionario), e in misura limitata sia riconoscibile dalla coesione testuale (allo scopo di affinare le capacità logiche), limitando o chiarendo preliminarmente i riferimenti extra-testuali, soprattutto se decisivi ai fini dell'interpretazione complessiva.

Accanto alla comprensione e traduzione di testi dal latino si farà ricorso a verifiche scritte di tipo oggettivo di ambito definito e limitato, per testare il raggiungimento di singoli obiettivi o segmenti del percorso didattico: in questi casi la griglia di valutazione verrà di volta in

volta definita a seconda degli obiettivi.

L'interrogazione orale ha certo un valore insostituibile per istituire il rapporto educativo, non solo in funzione dell'allievo interrogato, ma di tutta la classe; tuttavia il test sviluppa negli allievi la capacità di autovalutare i limiti della propria preparazione e permette al docente di avere una visione globale, sincronica della situazione della classe.

Secondo biennio e quinto anno. Tipologie di prove orali: traduzione, analisi e commento orale di un testo dato; esposizione argomentata, con caratteri di coerenza, su argomenti del programma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. Tipologie di prove scritte: questionari; traduzioni; schematizzazioni; relazioni; analisi del testo

Nelle verifiche orali e scritte, la valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

1. pertinenza, ricchezza e precisione delle informazioni
2. organicità dell'esposizione
3. rielaborazione personale del materiale
4. eventuale formulazione di un giudizio critico.

STORIA E GEOGRAFIA

La valutazione in Storia e Geografia avverrà con verifiche orali e, all'occorrenza, scritte, nella forma dell'interrogazione, dello svolgimento di questionari a risposta multipla o a risposta aperta, di esercizi di analisi e comprensione testuale. Ai fini della valutazione, verranno tenuti in considerazione la correttezza, l'organicità e la completezza delle informazioni, la comprensione, la valutazione e la rielaborazione dei dati, la coerenza nell'esposizione, la competenza linguistica, come presente nella griglia di valutazione riportata.

LINGUE STRANIERE

Primo biennio. Le verifiche scritte possono essere di tipo strutturato, semistrutturato o libero. Esse accertano sia lo sviluppo delle abilità linguistiche sia l'apprendimento di contenuti pertinenti, e vengono valutate, a seconda dei casi, in base al conteggio dei punti attribuiti alle singole voci (prove strutturate) o in riferimento a griglie di correzione (prove semistrutturate e libere) con l'intento di garantire un trattamento equo a tutti gli studenti.

Le verifiche scritte saranno valutate in base alla correttezza grammaticale, alla ricchezza e pertinenza lessicale, all'ortografia, alla punteggiatura e alla coerenza testuale.

Le verifiche orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: capacità di comprendere e di relazionarsi con l'interlocutore; fluidità; ricchezza e pertinenza lessicale; correttezza o accettabilità globale; pronuncia ed intonazione.

Secondo biennio e quinto anno. Le verifiche scritte possono essere di tipo strutturato, semistrutturato o libero. Esse accertano sia lo sviluppo delle abilità linguistiche sia l'apprendimento di contenuti storici, sociali, letterari, ecc., pertinenti, e la capacità di rielaborazione personale. Vengono valutate, a seconda dei casi, in base al conteggio dei punti attribuiti alle singole voci (prove strutturate) o in riferimento a griglie di correzione (prove semistrutturate e libere) coll'intento di garantire un trattamento equo a tutti gli studenti. Le verifiche scritte saranno valutate sulla base della coerenza testuale, conoscenza dei contenuti, correttezza formale e lessicale, capacità di rielaborazione personale. Le verifiche orali saranno valutate in base alla capacità di comprendere e relazionarsi con l'interlocutore, della pertinenza lessicale, della correttezza formale, della *fluency*, della rielaborazione personale, della pronuncia e intonazione.

MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA

MATEMATICA (tutti gli anni di corso). Primo periodo: Voto unico. Almeno tre verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...) di cui due scritte. Secondo periodo: almeno quattro verifiche, di cui almeno due verifiche scritte, almeno una orale ed ulteriori verifiche scelte tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...).

FISICA (tutti gli anni di corso). Primo periodo: Voto unico. Almeno due verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...) .

Secondo periodo: per le classi del primo biennio: almeno tre verifiche di cui almeno due scritte e almeno una orale.

Per tutte le altre classi: almeno quattro verifiche di cui almeno due scritte, almeno una orale ed ulteriori verifiche scelte tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...).

INFORMATICA (tutti gli anni di corso). Primo periodo: Voto unico. Almeno due verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...). Secondo periodo: Almeno tre verifiche tra le varie tipologie (scritto, orale, relazione, lavoro di gruppo, test,...).

STORIA E FILOSOFIA

Le verifiche sono orali e scritte. Le verifiche scritte possono essere di tipo strutturato, semistrutturato e/o libero. Esse verificano il livello di conoscenze, le capacità e le competenze acquisite.

SCIENZE

Il voto della disciplina è unico. Nel primo periodo vengono garantite almeno due verifiche per studente, nel secondo periodo almeno tre; per il triennio delle scienze applicate almeno quattro.

Vista l'importanza di effettuare una diversificazione degli strumenti di verifica, verranno operate di volta in volta delle scelte a seconda del tipo di richiesta dell'insegnante e della tipologia dei contenuti da verificare.

Vengono riportate di seguito varie tipologie di prova: interrogazione orale, anche con svolgimento di esercizi e di problemi, al fine di abituare gli studenti ad operare scelte e valutazioni proprie; verifiche scritte che prevedano la risoluzione di esercizi, la somministrazione di domande con risposte sia chiuse che aperte, e la trattazione di argomenti specifici; valutazione di approfondimenti svolti dagli studenti; valutazione delle relazioni di laboratorio; valutazione degli interventi dal posto ritenuti particolarmente significativi.

Per gli studenti di quinta: simulazioni di terza prova.

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Gli strumenti di valutazione sono adeguati in relazione al tipo di prova somministrata, alla capacità di risposta da parte della classe, in relazione ai bienni o al monoennio, con adeguamento da parte dell'insegnante alle situazioni oggettive in essere.

Come da normativa ad oggi nel primo e secondo biennio le verifiche previste consistono in: prove scritto grafiche e in prove orali.

Le valutazioni sono sempre conseguenti e tarate sulle diverse prove di verifica.

Per quanto riguarda la valutazione della parte scritto-grafica della disciplina le verifiche sono le più varie:

- prove in classe (compito) condotte periodicamente ed in relazione alle unità didattiche;
- esercitazioni individuali svolte in classe con la compresenza dell'insegnante o svolte come lavoro domestico assegnato;
- prove grafico-cromatiche;
- analisi grafiche di manufatti architettonici.

Per il quinto anno le verifiche consisteranno anche nella realizzazione di rilievi, anche fotografici, ed analisi e progettazione di parte di piccoli manufatti architettonici e di design. Le verifiche della preparazione storico-artistica prevedono:

colloqui orali per la lettura critica delle opere studiate, test scritti con valenza di orale, verifiche "dialogate", brevi relazioni, questionari e schede di lettura, quesiti a risposta multipla, con domande aperte e/o chiuse, simulazioni di terza prova (sia scritte che di colloquio), ricerche, approfondimenti, lavori multimediali, analisi (critica) su tipologie proprie del contesto storico-culturale esaminato, tesi a verificare il grado di apprendimento del lavoro svolto.

Frequenza delle verifiche.

Le valutazioni saranno mediamente in numero congruo per ogni periodo scolastico, con spazi per approfondimenti o recuperi di situazioni insoddisfacenti.

Le verifiche per la sospensione del giudizio e la valutazione del superamento delle carenze sia alla fine del primo periodo che alla fine dell'anno scolastico, sono articolate in relazione al programma concordato in sede di Dipartimento, fermo restando che ciascun Docente le predispone coerentemente con il programma svolto nelle varie classi.

Sia per lo scritto che per l'orale il numero delle prove sarà congruo per ogni periodo, tenuto conto di quanto espressamente indicato sopra.

Valutazione curricolare

La valutazione si inquadra nella necessità del controllo del livello di apprendimento, delle capacità di rappresentazione e del corretto uso di linguaggi e strumenti, da parte degli studenti, in rapporto agli obiettivi fissati e agli scatti cognitivi e di abilità che ogni studente individualmente ha saputo effettuare. Le elaborazioni grafiche, scritto-grafiche e le esposizioni orali saranno valutate in base alla: corrispondenza della richiesta della consegna; corrispondenza logica tra disegni e parti di essi; originalità di impostazione, logica distribuzione delle parti rappresentate, e impaginazione; capacità di rappresentazione grafica, uso corretto degli strumenti; assimilazione delle tematiche (argomenti) e dei concetti; capacità di ragionamento (analisi e sintesi), rielaborazione e collegamento; capacità espositiva e uso di linguaggi specifici.

SCIENZE MOTORIE

Vengono proposte le seguenti tipologie di prove di verifica: prove pratiche strutturate al termine di ciascuna unità didattica; osservazioni mirate durante le esercitazioni; prove orali e/o scritte su argomenti trattati.

RELIGIONE e ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La verifica dell'apprendimento viene effettuata con modalità differenziate, al termine delle singole unità didattiche, tenendo conto del grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del processo di insegnamento attuato. Saranno utilizzati i seguenti strumenti:

- a) interventi spontanei degli allievi,
- b) ricerche personali o presentazioni orali di argomenti,
- c) ricerche interdisciplinari,
- d) domande strutturate scritte,
- e) lavori di gruppo,
- f) produzione di materiale multimediale.

La valutazione finale tiene conto del profitto raggiunto, nonché del grado d'interesse e d'approfondimento personale dimostrato dallo studente. Viene espressa attraverso i seguenti giudizi: *insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo*.

LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI RECUPERO DEL PRIMO PERIODO

1. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone **interventi di recupero** delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe

terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.

2. Le **tipologie di interventi** previsti come riportati nel prospetto informativo allegato sono:
 - a. attività di recupero in ambito curricolare;
 - b. corsi di recupero con docenti interni;
 - c. corsi di recupero con docenti esterni;
 - d. sportello di consulenza didattica, con funzione compensativa dell'insuccesso scolastico;
 - e. studio assistito in Biblioteca (matematica primo biennio, latino primo biennio, inglese).
3. **L'organizzazione delle iniziative di recupero** programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati tramite il prospetto informativo. Ove le medesime non intendano avvalersi devono darne alla scuola comunicazione formale.
Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.
4. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono **verifiche** documentate nel registro elettronico, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono proposte dai docenti delle singole discipline e deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche, orali e pratiche.

LA VALUTAZIONE FINALE

1. Criteri generali

- 1.1. I criteri generali definiti dal Collegio Docenti, sono determinati “ *al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe*” (art. 4 OM 92/07), tenendo conto che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale e che ogni alunno va valutato nella sua individualità e globalità.
- 1.2. Il docente della disciplina propone il voto intero, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il secondo periodo dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dall'alunno nell'intero percorso formativo, nell'ottica di una valutazione formativa e non meramente sommativa dei risultati raggiunti. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

2. Ammissione alla classe successiva

- 2.1. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico sulla legislazione scolastica approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico.
- 2.2. In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe prenderà in considerazione non solo la sintesi numerica (desunta da una media semplice o ponderata) rappresentata dal voto, ma anche i giudizi analitici e quindi la scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato, in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e programmati dal consiglio di classe. Ciò permetterà al consiglio di valutare la gravità o non gravità della insufficienza, ferma restando l'indicazione di massima secondo la quale le insufficienze gravi comportano un voto inferiore a 5/10.

- 2.3. Al fine di deliberare la promozione o non promozione di alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, il Consiglio di classe esamina il circostanziato giudizio presentato in sede di scrutinio dall'insegnante e valuta collegialmente come fattori utili a determinare la decisione:
- l'assiduità della frequenza
 - l'impegno, la motivazione, la partecipazione dimostrate durante il corso dell'anno;
 - la progressione rispetto ai livelli di partenza;
 - l'esito della frequenza ai corsi di recupero;
 - il conseguimento di risultati buoni/eccellenti in qualche materia;
 - l'attitudine allo studio autonomo secondo la programmazione didattica;
 - la possibilità di colmare le lacune individuate;
 - il curriculum scolastico;
 - la valutazione conseguita negli scrutini intermedi.
- 2.4. Sulla base dei criteri sopra definiti il consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti segnalati ad eventuali corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno.
- 2.5. Tenuta presente l'unitarietà didattica-formativa del primo biennio, nella valutazione delle classi prime, si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l'alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità dello studente nell'arco di tempo complessivo.

3. Studenti con sospensione di giudizio

- 3.1. Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà comunicato per iscritto:
- a. l'esito relativo a tutte le discipline;
 - b. le carenze relative alla disciplina che sarà oggetto di accertamento formale, con indicazione precisa degli argomenti da recuperare e delle abilità da acquisire;
 - c. le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale o corsi di recupero estivi;
 - d. la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola, di optare per un'attività di recupero in forma privata;
 - e. le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
- 3.2. Saranno organizzati dalla scuola **corsi di recupero estivi** relativamente alle discipline considerate di anno in anno prioritarie per il recupero, in quanto appartenenti alle aree fondamentali del curriculum e connotate dal più elevato numero di valutazioni insufficienti. Ogni dipartimento disciplinare fornisce indicazioni sulle tipologie di prove per le verifiche preliminari all'integrazione dello scrutinio nei casi di sospensione del giudizio. I contenuti dei corsi di recupero saranno vincolati a offrire la preparazione per affrontare tali prove.

4. Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Si riportano le indicazioni relative alle tipologie e alla durata delle prove di verifica per gli alunni sospesi, stabilite da ogni dipartimento disciplinare.
Le prove di verifica e i relativi scrutini integrativi si svolgeranno nell'ultima settimana di agosto di ogni anno scolastico.

Dipartimento di Lettere – Primo biennio	Tipologie di prove delle verifiche per gli studenti con sospensione del giudizio: - ITALIANO: In base al percorso svolto e alle carenze presentate dagli studenti si potranno somministrare le
--	--

	<p>seguinti tipologie di prova: test di grammatica; elaborazione di un riassunto; testo descrittivo; testo regolativo; lettera o pagina di diario; testo espositivo; testo argomentativo; analisi di un testo letterario narrativo; analisi di un testo poetico. La tipologia precisa della prova sarà indicata sulla scheda contenente le segnalazioni per il recupero delle carenze. Durata della prova: tre ore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LATINO: versione con domande di analisi e comprensione. Durata della prova: due ore. - STORIA - GEOGRAFIA: test scritto, durata due ore.
Dipartimento di Lettere – Secondo biennio	<p>Tipologie di prove delle verifiche per gli studenti con sospensione del giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ITALIANO: Svolgimento di un elaborato secondo le tipologie del compito scritto del triennio (tipologia A: analisi del testo, tipologia B: articolo di giornale o saggio breve, tipologia C: tema storico; tipologia D: tema di attualità), affrontate in classe durante l'anno scolastico. In alternativa a tale prova, nel caso l'insufficienza riguardi soprattutto la parte orale, il docente potrà somministrare allo studente un questionario di letteratura, attraverso il quale verificherà anche le competenze linguistiche. Non è prevista la prova orale. Durata della prova: tre ore. - LATINO: Testo/i d'autore con domande di analisi linguistica del testo e/o di letteratura. Durata della prova: due ore.
Dipartimento di Matematica	<ul style="list-style-type: none"> - MATEMATICA, FISICA e INFORMATICA Prova scritta costituita da non più di 8 quesiti tra esercizi e domande di teoria da svolgersi in 2 ore, formulate in modo da verificare gli obiettivi disciplinari minimi. La prova si riterrà superata qualora il punteggio complessivo sia maggiore o uguale al 60 %.
Dipartimento di Lingue straniere – Primo biennio	<ul style="list-style-type: none"> - Le verifiche scritte possono essere di tipo strutturato, semi-strutturato o libero. Esse accertano sia lo sviluppo delle abilità linguistiche, sia l'apprendimento di contenuti pertinenti. I docenti potranno scegliere tra le

	<p>seguenti tipologie: esercizi di completamento – sostituzione. – trasformazione - esercizi tipo certificazioni; esercizi di traduzione; brevi testi di produzione propria su argomenti inerenti il programma svolto da ciascun docente; comprensione di un testo scritto. La durata della prova è di un'ora e mezza.</p>
<p>Dipartimento di Lingue straniere – Secondo biennio</p>	<p>- Le verifiche scritte possono essere di tipo strutturato, semi-strutturato o libero. Esse accertano lo sviluppo delle abilità linguistiche, l'apprendimento di contenuti storici, sociali, letterari, ecc., pertinenti, la capacità di rielaborazione personale. I docenti potranno scegliere tra le seguenti tipologie: esercizi strutturati, esercizi strutturati tipo certificazione; esercizi di produzione propria (questionari, lettere, mail, riassunti, composizioni, domande aperte ecc.); comprensione di un testo scritto; esercizi di letteratura (domande su argomenti storici-letterari, analisi libera o guidata di un testo letterario ecc). La durata delle prove è di un'ora e mezza.</p>
<p>Dipartimento di Filosofia e Storia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno proposte verifiche secondo le seguenti tipologie: verifica scritta secondo la tipologia A, con verifiche di tre domande che richiedono risposte di venti righe al massimo; oppure verifica secondo la tipologia B, con verifiche di sei domande che richiedono risposte di dieci righe al massimo. - La durata massima della prova sarà di due ore.
<p>Dipartimento di Scienze</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verrà somministrata una verifica scritta di due ore sugli argomenti e sulle abilità da recuperare.
<p>Dipartimento di Disegno e storia dell'arte</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verrà somministrata una prova scritta-grafica relativa alle carenze evidenziate alla fine dell'anno scolastico. Ogni insegnante indicherà su quali parti del programma verterà il recupero. - La durata della prova sarà di due ore
<p>Dipartimento di Scienze motorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarà proposta una prova pratica o orale, laddove siano state svolte lezioni teoriche.

2. Per la correzione delle prove scritte e per la valutazione delle prove orali verranno nominate dalla presidenza delle commissioni di docenti, costituite dal docente titolare dell'insegnamento della disciplina in ciascuna classe dove si effettuano le prove e da altro docente di disciplina affine.
3. Successivamente al completamento delle verifiche e delle correzioni, i consigli di classe saranno convocati improrogabilmente entro la data d'inizio delle lezioni per l'integrazione dello scrutinio finale, con la stessa composizione dello scrutinio finale ai sensi dell'OM 92/07, art. 8, c.6.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva e motivata, che, in caso di esito

positivo, comporta l'ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizi, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso".

5. Non ammissione alla classe successiva

1. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
2. Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe:
 - a. approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;
 - b. formula un giudizio globale che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva;
 - c. approva i giudizi analitici nelle discipline valutate non sufficienti, formulati dai singoli docenti.
3. Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo del liceo si indicherà semplicemente "Non ammesso", mentre la scuola metterà a disposizione della famiglia tutta la documentazione relativa ai punti b e c.
4. Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a ammesso/a alla classe successiva saranno contattate telefonicamente con il sistema del fonogramma prima della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione.

6. Credito scolastico

1. Per credito scolastico si intende il punteggio che il consiglio di classe attribuisce a ciascuno studente in base agli esiti dello scrutinio di ciascuna classe del secondo biennio. Tale punteggio concorre (fino ad un massimo di 40 punti) a costituire il punteggio finale dell'esame di stato.
2. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, individuata la media di ogni alunno e la corrispondente banda di riferimento, attribuirà, sulla base della normativa vigente, il credito scolastico in base alla valutazione comparata della presenza/assenza di tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso (frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo etc.). Se questi elementi saranno prevalentemente positivi sarà attribuito il punteggio massimo della banda di riferimento.

Credito scolastico a partire dall'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 62/2017, art 15, comma 2 (nello stesso allegato si trovano le tabelle di conversione dei crediti assegnati, negli anni precedenti, agli studenti delle classi quarta e quinta a.s. 2018/19).

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

3. *"In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede d'esame di stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno, sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione"* (art.14 3 c.1 O.m.90 citata).

4. In particolare, per l'attribuzione del credito scolastico si seguiranno i seguenti criteri, approvati dal Collegio Docenti del 17 maggio 2012 e parzialmente modificati dal Collegio Docenti del 30 ottobre 2015:
- § agli alunni che, dopo essere stati sospesi negli scrutini di giugno, riportano nelle prove di agosto esiti sufficienti, nello scrutinio finale viene assegnato il punteggio della banda di oscillazione con gli stessi criteri con cui viene assegnato negli scrutini di giugno;
 - § agli studenti promossi a giugno con una media che si colloca da 0.50 in su rispetto alla banda dei voti (per es. da 6.50 in su, da 7.50 in su, etc.), si attribuisce il punteggio più alto nella banda di oscillazione prevista per il credito;
 - § per gli studenti con media inferiore (da 6.01 a 6.49, da 7.01, a 7.49 etc) si prendono in considerazione tutti gli elementi che concorrono a determinare il credito stesso (frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo etc.), nonché i crediti formativi (attività interne alla scuola e attività esterne).

7.Credito formativo

1. La partecipazione alle attività integrative e complementari deliberate e organizzate dalla scuola e al di fuori di essa concorre positivamente alla definizione del punteggio del credito scolastico.
2. Per l'attribuzione del credito formativo si seguiranno i seguenti criteri:
 - § I crediti formativi sono costituiti da “ogni *qualificata esperienza* , debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni dal consiglio di classe.” (Art. 12 DPR 323)
 - § *“Le esperienze sono acquisite anche al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”*(D.M. 49/2000).
 - § Il credito formativo verrà attribuito in base ai seguenti criteri di indirizzo:
 - consegna di certificazione che contenga una descrizione sintetica dell'esperienza e un'indicazione sulla continuità e qualità della presenza e sugli obiettivi raggiunti;
 - durata significativa (indicativamente un anno) delle esperienze che danno luogo a crediti;
 - coerente partecipazione all'attività scolastica delle esperienze legate alla formazione personale civile e sociale degli studenti.
3. Le tipologie di attività valutabili sono del tipo di quelle riportate nell'allegato. Esse verranno precisate ogni anno, tenendo conto dei progetti e delle attività realizzate. Le documentazioni saranno valutate dai consigli di classe.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

1. La valutazione del comportamento degli alunni si propone “*di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare*”. (D.P.R. 122/ 2009, art.7, c. 1).
2. *“La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti*

scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.” (D.P.R. 122/ 2009, art.4, c. 2).

3. *“Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”.* DPR 249/ 98, artt. 6 – 7
4. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva. DPR 122/09, art.7, comma 1.
5. *Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.* DPR 122/09 – DPR 235/07
6. In nessun caso le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione, a meno che questa non possa risultare offensiva nei confronti di alcuno, come previsto dall’articolo 21 della Costituzione. (D. P. R. 122/09, art. 7, c. 4)
7. L’attribuzione del voto di condotta è effettuata dal Consiglio di Classe sulla base della griglia di valutazione riportata in allegato.

LA VALUTAZIONE DELLE ASSENZE

1. La frequenza regolare degli alunni alle lezioni è condizione necessaria ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico.
2. La base di riferimento per determinare il limite minimo di presenza è il *monte ore annuale delle lezioni*, ovvero l’orario complessivo di tutte le discipline per ogni anno di corso, non la quota oraria annuale per disciplina, né i giorni di lezione dei calendari scolastici regionali. Per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico, è necessario non superare *un quarto* di assenze rispetto al monte ore annuale.
3. Possono essere concesse dal Collegio docenti deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale in casi eccezionali (assenze documentate e continuative).

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

1. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è disciplinata dall’art.309 del Dl.gs del 16 aprile 1994, n.297, ed è espressa negli scrutini intermedi e finali in giudizi, senza attribuzione di voto numerico (L. n.824/1930).
2. In continuità con il Primo Ciclo di Istruzione, come proposto dalle Circolari ministeriali CC.MM. 85/04 e 84/05, si adotta la seguente scala di giudizi: *Non sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo.*
3. L’insegnante di religione cattolica partecipa a pieno titolo alla valutazione finale dello studente che si avvale dell’insegnamento e ha diritto di voto all’atto della votazione sull’ammissione o sulla non ammissione dell’alunno alla classe successiva.
4. Le attività alternative alla religione cattolica vengono valutate sulla base degli obiettivi, dei contenuti, delle metodologie dei percorsi e delle attività proposte. La valutazione è espressa in giudizi, adottando la stessa scala prevista per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.
5. Ai fini della valutazione periodica e finale, i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. (D.P.R. 122/09 art.4 c.1.).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI

1. Valutazione degli alunni stranieri

1.1. L'articolo 1, comma 9 della L. 169/2009 prescrive che : *“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 45 del DPR 394/ 1999, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”*

1.2. Nel caso lo studente con cittadinanza non italiana non conosca la lingua italiana, all’atto dell’iscrizione a scuola, viene considerato ai fini dell’apprendimento e della valutazione uno studente con bisogni educativi speciali (BES).

2. Valutazione degli alunni disabili

2.1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), ed è espressa con voto in decimi.

2.2. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

2.3. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al Dlgs 297/94.

2.4. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con unico voto.

3. Valutazione degli alunni con specifici disturbi di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)

3.1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati o in situazione di bisogni educativi speciali (BES) riconosciuti tali dal Consiglio di Classe, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni . A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame sono adottati gli strumenti metodologici – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, indicati nel Piano didattico personalizzato (PDP), approvato dal Consiglio di Classe e concordato con la famiglia.

3.2 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

4. Valutazione degli alunni ammalati e/o in ospedale

4.1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

4.2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

4.3. Nei limiti delle possibilità e delle risorse disponibili, per gli alunni che si trovano in una situazione di malattia o che si trovano in ospedale per tempi lunghi, la scuola attiva percorsi di studio personalizzati, anche nelle forme dell’apprendimento a distanza (*e-learning*) e di lezioni a domicilio.

5. Valutazione degli alunni che praticano attività di eccellenza extrascolastica (attività sportive, musicali, ecc.)

5.1. Tra i compiti fondamentali dell’istruzione vi è quello di favorire lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nello spirito della Costituzione, che all’art.34 prevede che *“ i capaci e*

i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". (DLgs 262/ 2007).

5.2. Per gli studenti impegnati in attività sportive agonistiche a livello nazionale o in attività musicali presso Conservatori o Accademie, la scuola prende in considerazione forme flessibili riguardo ai tempi delle prove di verifiche, per consentire agli studenti una programmazione dello studio in accordo con i propri impegni.

6. Alunni che frequentano un anno all'estero, alunni stranieri che frequentano per un periodo di tempo il Liceo Curiel, alunni che partecipano a scambi culturali

1. Gli alunni che frequentano un anno all'estero vengono valutati al rientro con un colloquio secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Istituto per studenti che frequentano un anno all'estero, pubblicato nel sito della scuola, come previsto dagli articoli 2; art. 5 c. b,c,d; art. 7, c.1; art.8, c.1,3; art.9; art.10 del suddetto Regolamento.

2. Il colloquio di reinserimento, da svolgersi alla presenza del Consiglio di classe, è finalizzato ad esprimere una valutazione globale dell'esperienza, tenendo conto anche della valutazione espressa dall'Istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti e che riguardi la coerenza delle attività svolte con gli obiettivi didattici previsti dalle *Indicazioni Nazionali*.

3. Per la valutazione degli alunni stranieri che frequentano per un periodo di tempo il Liceo Curiel si veda l'articolo 10 del Regolamento di Istituto per studenti che frequentano un anno all'estero: "*1. L'ospitalità dell'Istituto per allievi stranieri avviene mediante inserimento in classe, dopo regolare iscrizione, richiesta da agenzie o enti promotori o direttamente dalla famiglia ospitante. 2. L'inserimento avviene compatibilmente con le necessità della classe, da valutarsi da parte del preside sentito il coordinatore del Consiglio di classe. 3. Le modalità di valutazione sono quelle consuete utilizzate per gli allievi appartenenti alla classe di inserimento, tenuto conto del programma del soggiorno reso noto dalla scuola di provenienza e dalla famiglia.*"

4. Per gli alunni che partecipano ad uno scambio culturale organizzato dalla scuola, non sono programmate prove di verifiche nei tre giorni successivi al rientro (nei tre giorni è compresa la domenica, nel caso il rientro coincida con il sabato).

12. Biennio ed obbligo scolastico. Certificazione delle competenze

1. "*L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto dal Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, nel quadro del diritto – dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76 e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.*" D.P.R. 122/09, art.5 . Sulla base di tale riferimento normativo, l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni.

2. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione è rilasciata a domanda.

3. Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze acquisite, vengono utilizzate come parametro di riferimento le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

4. La certificazione relativa all'Esame di stato conclusivo è disciplinata dall'art. 6 della legge 425/97.